



Prot. n°3043 /p/cv

Roma, 4 febbraio 2009

Alla Cassa Edile di Roma

**Oggetto: iscrizione imprese straniere**

In relazione al quesito inviato da codesta Cassa in data 20 novembre, la scrivente significa quanto segue.

Si ribadisce l'obbligo per le imprese con sede in altro Paese di applicare ai lavoratori impegnati in cantieri ubicati in Italia condizioni economiche equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresi i trattamenti retributivi erogati dalla Cassa Edile, così come previsto dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 di recepimento della Direttiva europea 96/71/CE e ribadito nella risposta del 3 settembre 2007 all'interpello 24/2007 da parte del Ministero del Lavoro.

Si ricorda come, in relazione al fatto che anche dalle normative esistenti nei Paesi di origine possano essere garantiti ai lavoratori distaccati trattamenti analoghi a quelli previsti per i lavoratori italiani, la CNCE, su delega delle Associazioni nazionali di settore, ha recentemente sottoscritto tre convenzioni, rispettivamente con la SOKA-BAU tedesca, la UCF francese e la BUAK austriaca, che prevedono la reciproca possibilità dell'esonero dell'impresa dall'iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza (Comunicazione CNCE n. 358).

Fatta salva l'esistenza di condizioni analoghe in altre nazioni ed anche la possibilità di stipulare convenzioni con altri Enti, al momento queste sono le uniche deroghe al principio generale della obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili italiane.

Non risulta d'altra parte esistere in Romania una istituzione che assicuri effettive prestazioni analoghe a quelle erogate dalle Casse Edili.

Per completezza di informazione si allega copia della lettera recentemente inviata dalla CNCE al Ministero del lavoro.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente  
Mauro Macchiesi



---

Il Presidente  
Armido Frezza



Allegato 1

Prot. n°2921/p/cv

Roma, 12 dicembre 2008

Al Ministero della Salute,  
del lavoro e delle politiche sociali

c.a. Direttore generale  
Attività ispettiva

**Oggetto: trasmissione convenzioni bilaterali**

La scrivente comunica di aver sottoscritto, nei mesi scorsi, su mandato di tutte le Associazioni nazionali del settore, tre convenzioni bilaterali con le rispettive Casse per ferie presenti in Germania (SOKA-BAU), Austria (BUAK) e Francia (UCF).

Le citate convenzioni, che si allegano per opportuna conoscenza, definiscono le procedure per richiedere l'esonero dal versamento dei contributi alla Cassa del Paese ospitante per le imprese che utilizzano propri dipendenti in regime di trasferta o distacco in altro Paese.

Il reciproco riconoscimento dei contributi versati a ciascuna Cassa si fonda sulla presa d'atto dell'equivalenza delle prestazioni erogate ai lavoratori iscritti e del costo del lavoro per le imprese (assenza del cosiddetto "dumping sociale") nei rispettivi Paesi.


Le parti sociali italiane, pertanto, non escludendo la stipula di altre convenzioni bilaterali con le Casse per ferie che dovessero in futuro costituirsi, confermano la obbligatorietà dell'iscrizione alle Casse Edili da parte delle imprese provenienti da Paesi, comunitari o extracomunitari, nei quali non sono presenti trattamenti economici e normativi equivalenti a quelli italiani.

A fronte di tale situazione, si invita codesto Ministero a valutare l'opportunità di un'adeguata informativa alle Direzioni provinciali e regionali del Lavoro sulla materia in esame.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Mauro Macchiesi

Il Presidente  
Armido Frezza



Allegati:

- Convenzione CNCE-SOKA-BAU
- Convenzione CNCE-BUAK
- Convenzione CNCE-UCF